

Prot.:381181 /RU

## TAR N. 2021 – 065

### ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING SULLE IMPORTAZIONI DI VERGELLE ORIGINARIE DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

*Roma, 13 ottobre 2021* - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 364 del 13/10/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1805 della Commissione del 12 ottobre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica Popolare Cinese in seguito a un riesame effettuato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, in considerazione della scadenza della misura prevista dal Regolamento 2015/1846.

Infatti, a seguito del riesame, la Commissione ha concluso che non esistono validi motivi di interesse dell'Unione contrari alla proroga delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di vergelle dalla Repubblica Popolare Cinese istituite con il Regolamento 703/2009 e successivamente rinnovate con il Regolamento 2015/1846 (Cfr. TAR 2015/59 del 15/10/2015).

Il rinnovato dazio antidumping definitivo **si applica con decorrenza 14 ottobre 2021** sulle importazioni di vergelle o bordioni, laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse), di ferro, di acciai non legati o di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, originari della Repubblica Popolare Cinese, attualmente classificati con i codici NC 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50e 7227 90 95.

Il dazio in questione, fatte salve le aliquote individuali previste per talune ditte produttrici, è pari al 24 %.

L'applicazione dell'aliquota ridotta per le società individuate dall'art. 1, punto 2 del Regolamento 2021/1805 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida che soddisfi i requisiti indicati nell'allegato Regolamento citato.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/1805 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).